

proposta di legge n. 159

a iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Cesetti, Volpini

presentata in data 8 settembre 2017

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA

Signori consiglieri,

ormai da decenni la ricerca scientifica si è attivata per approfondire la relazione fra l'alimentazione e la salute dimostrando il significativo ruolo di specifici stili alimentari nella prevenzione di alcune malattie non trasmissibili.

A questo proposito è famoso uno studio avviato nel secondo dopoguerra da un fisiologo americano, Ancel Keys, che stabilì una correlazione fra l'alimentazione tipica mediterranea (povera di grassi e di alimenti di origine animale, ricca di cereali, legumi, verdure, frutta e grassi insaturi derivati prevalentemente dall'olio di oliva) e la riduzione delle patologie cardiovascolari.

Allo studio pluridecennale, multifattoriale avviato da Keys (Seven Countries Study) nel 1958 monitorando campioni di individui residenti in 7 diversi paesi (fra cui l'Italia) legati a tradizioni alimentari diverse, partecipò anche il famoso nutrizionista Flaminio Fidanza, che aveva già iniziato a collaborare con Keys nello studio della correlazione fra colesterolemia e assunzione alimentare di acidi grassi saturi. Lo stesso Fidanza, legato al territorio fermano anche da affetti familiari, nel 1958 condusse in collaborazione con il Centro per le malattie Cardiovascolari di Ancona, uno studio epidemiologico a Montegiorgio con una massiccia partecipazione degli abitanti. Quando nello stesso anno furono individuate in Italia tre coorti rurali da sottoporre a rilevazioni sistematiche nel contesto dello studio "Seven Countries", per l'Italia centrale fu scelta Montegiorgio, sia per i risultati conseguiti nella precedente indagine epidemiologica realizzata dal Centro di Ancona in quel comune, sia perché si ritenne che la popolazione montegiorgese avesse uno stile alimentare strettamente legato alla dieta mediterranea. Anche negli studi successivi, protrattisi fino agli anni '90 dello scorso secolo, Montegiorgio ha continuato ad essere protagonista del monitoraggio dello stile alimentare mediterraneo.

La presente proposta di legge nasce pertanto da questa sensibilità, sviluppata nel fermano, sull'importanza della diffusione della dieta mediterranea. E' bene sottolineare che un utilizzo generalizzato della dieta mediterranea, oltre ad avere effetti positivi sulla salute del singolo, ormai dimostrati scientificamente, produce delle conseguenze senz'altro positive anche per altri aspetti. Ad esempio a livello di spesa sanitaria sono state fatte analisi economiche che hanno portato a concludere che il rapporto costi-benefici della dieta mediterranea rispetto ad altri interventi preventivi per alcune patologie è indiscutibilmente a favore di questa.

Inoltre la scelta di produzioni agroalimentari

tipiche locali, ingredienti base delle preparazioni alimentari della tradizione della dieta mediterranea, rientra anche in un'ottica di rispetto di biodiversità, stagionalità delle produzioni, filiera corta senz'altro coerenti con la salvaguardia dell'ambiente, senza sottovalutare i possibili risvolti di sviluppo economico di questo filone produttivo.

Infine non vanno trascurati l'aspetto sociale e culturale delle pratiche legate alla dieta mediterranea grazie alla quale nel corso del tempo si sono sviluppate consuetudini sociali, ritualità e convivialità che hanno generato un modello di relazioni sociali, identitario delle comunità che ha contribuito a rafforzare la coesione sociale, pertanto da considerarsi esso stesso un bene immateriale, degno di tutela.

A conferma della multifattorialità del valore della dieta mediterranea va sottolineato che l'UNESCO l'ha iscritta nella lista del patrimonio immateriale dell'umanità riconoscendo che "mangiare insieme è il fondamento dell'identità culturale e la continuità della comunità in tutto il bacino del Mediterraneo. Si tratta di un momento di scambio sociale e della comunicazione, l'affermazione e il rinnovamento della famiglia, gruppo o l'identità della comunità". Fra le motivazioni che hanno spinto l'Unesco all'iscrizione si legge "Trasmessa di generazione in generazione, in particolare attraverso le famiglie, la dieta mediterranea offre un senso di appartenenza e di condivisione e costituisce per coloro che vivono nel bacino del Mediterraneo un marcatore di identità e di uno spazio per la condivisione e il dialogo".

Andando ad illustrare l'articolato, la legge si compone di 8 articoli.

Nell'articolo 1 vengono spiegate le finalità dell'intervento normativo. La prima concerne la tutela e la promozione della dieta mediterranea non intesa meramente come regime alimentare bensì nel senso più ampio di modello socio-economico e culturale. La seconda finalità invece focalizza l'attenzione sul ruolo avuto dalle Marche sia nella fase degli studi per la validazione scientifica della dieta mediterranea, sia in seguito nel radicamento di tale stile alimentare intorno al quale la nostra comunità ha saputo creare un proprio stile di vita individuale e sociale.

Vengono inoltre individuati gli obiettivi che si vuole raggiungere: diffusione dello stile nutrizionale, approfondimento delle conoscenze sui suoi effetti, valorizzazione di tutti gli aspetti che contribuiscono a farne un complessivo modello socio-economico e culturale e collaborazione con altre comunità che adottano egualmente la dieta mediterranea, nelle sue diverse declinazioni locali.

Nell'articolo 2 sono elencati gli interventi ne-

cessari per concretizzare gli obiettivi della legge.

Ne sono previsti alcuni di tipo formativo verso i ragazzi, tramite le scuole, verso gli operatori e verso i consumatori. Altri interventi sono volti alla diffusione dello stile alimentare legato alla dieta mediterranea, sia nella ristorazione collettiva, sia a livello individuale, anche come strumento di prevenzione sanitaria. Inoltre si ritiene importante salvaguardare la qualità dei prodotti tipici della dieta mediterranea, sostenendo le filiere della produzione, lavorazione e commercializzazione di quelli muniti di certificazioni di qualità, nella consapevolezza delle potenzialità anche in termini di sviluppo economico che questo settore può comportare. Altri interventi riguardano iniziative ed eventi di valorizzazione degli aspetti legati alla cultura, alle tradizioni che si sono sviluppate intorno a questo tipo di alimentazione, nonché ai relativi contesti ambientali. Infine non va trascurato l'aspetto scientifico, pertanto si prevede anche la promozione di studi nei vari ambiti (sanitario, sociale, culturale, ambientale, economico) nei quali la dieta mediterranea produce degli effetti.

Nel successivo articolo 3 vengono definite le modalità di programmazione delle azioni. Poiché il bene immateriale "dieta mediterranea" si articola in diversi aspetti (ad esempio: agroalimentare, culturale, dell'istruzione, turistico-promozionale, di tutela ambientale e sanitaria) ciascuno dei quali rientra negli ambiti di intervento delle politiche regionali, si rimanda alla pianificazione settoriale l'individuazione degli interventi attuativi di questa legge, così da coordinarli con il resto delle attività degli specifici settori, ottenendo un potenziamento degli effetti ed usando in modo efficiente le risorse finanziarie, senza duplicazioni di iniziative. Inoltre si prevede che la Giunta annualmente approvi un piano che integri le azioni inserite nella suddetta programmazione generale con altri interventi che si ritiene opportuno realizzare. Nell'attuazione del piano si vuole coinvolgere anche soggetti pubblici e privati dando priorità a quelli che hanno esperienza nella valorizzazione della dieta mediterranea.

L'articolo 4 definisce le norme che regolano il comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea. Di esso fanno parte rappresentanti delle istituzioni regio-

nali competenti nei settori attinenti i vari aspetti del modello della dieta mediterranea; vi partecipano anche due rappresentanti dei Comuni più attivi nella valorizzazione della dieta mediterranea.

Il ruolo di tale organo è propositivo, consultivo e di monitoraggio.

Nell'articolo 5 si stabilisce che la Regione costituisca una rete fra tutti coloro che intendono partecipare concretamente alla diffusione del modello della dieta mediterranea. Si vuole creare delle relazioni stabili fra i vari operatori pubblici e privati attraverso lo scambio strutturato di informazioni e di esperienze che faciliti un vasto coinvolgimento nel diffondere la dieta mediterranea, in tutti i suoi aspetti.

Nel successivo articolo 6 sono definite le modalità di valutazione dello stato di attuazione e degli effetti della legge. I risultati delle valutazioni sono ovviamente un necessario contributo alla programmazione delle successive iniziative, in modo che siano efficaci per il raggiungimento degli obiettivi della legge.

L'articolo 7 individua la copertura finanziaria della legge. Tenuto conto che la maggior parte degli interventi verrà inserita nella programmazione settoriale, come previsto al comma 1 dell'articolo 3, si valuta per l'anno 2018 in euro 15.000,00 il fabbisogno necessario a finanziare il programma attuativo che conterrà le altre iniziative non incluse nei singoli programmi di settore. Per gli anni successivi se ne demanda comunque la quantificazione puntuale alle singole leggi annuali di approvazione del bilancio. La gestione di tutta l'attività amministrativa non comporta spese in quanto da attuarsi tramite risorse strumentali ed umane già esistenti.

Nelle norme transitorie, indicate all'articolo 8, si stabiliscono i tempi entro i quali gli enti previsti all'articolo 4 provvedono a designare i loro rappresentanti nel Comitato regionale e si definisce la possibilità di funzionamento dell'organismo anche nel caso in cui le istituzioni interpellate tardassero ad effettuare le designazioni. Inoltre vengono fissati i termini entro i quali la Giunta regionale emana gli atti inerenti la costituzione ed il funzionamento del Comitato regionale e della rete.

Art. 1*(Finalità ed obiettivi)*

1. La Regione tutela e promuove gli aspetti culturali, ambientali, sociali, sanitari ed economici della dieta mediterranea già iscritta dall'UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, intesa come modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni inerenti le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione ed il consumo di cibo, caratterizzata da un regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica quale strumento di tutela della salute.

2. La Regione riconosce e valorizza il ruolo della comunità marchigiana nella nascita, validazione scientifica, trasmissione e mantenimento dello stile alimentare della dieta mediterranea.

3. Per le finalità di questa legge la Regione persegue i seguenti obiettivi:

- a) diffusione del modello nutrizionale nella comunità marchigiana e nella ristorazione collettiva;
- b) approfondimento della conoscenza degli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita;
- c) valorizzazione degli aspetti economici, ambientali, sociali e culturali legati alla dieta mediterranea;
- d) consolidamento del modello nutrizionale anche con collaborazioni a livello interregionale ed internazionale.

Art. 2*(Interventi attuativi)*

1. Per attuare gli obiettivi indicati al comma 3 dell'articolo 1 la Regione:

- a) collabora con gli istituti scolastici per la programmazione, nell'ambito dei piani di offerta formativa integrativa, di progetti didattici volti ad approfondire la conoscenza della dieta mediterranea;
- b) promuove attività formative ed informative sui prodotti, sulle preparazioni tipiche e sulle tecniche di misurazione del grado di adeguatezza mediterranea degli stessi, rivolte agli operatori dei settori della produzione, trasformazione e somministrazione dei prodotti alimentari;
- c) sostiene l'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nelle mense e nella ristorazione collettiva;
- d) favorisce il consolidamento di abitudini individuali e sociali nell'adozione consapevole di uno stile alimentare coerente con la dieta

- mediterranea attraverso attività informative, anche sugli strumenti di controllo dell'adeguatezza del proprio regime alimentare al modello mediterraneo, rivolte ai consumatori;
- e) promuove studi e ricerche scientifiche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute, sull'ambiente, sull'impatto sociale e culturale;
 - f) collabora con le strutture socio-sanitarie per consolidare la diffusione dello stile alimentare connesso alla dieta alimentare quale strumento di prevenzione delle malattie;
 - g) sostiene le filiere enogastronomiche per la produzione e la commercializzazione dei prodotti con certificazioni di qualità che appartengono alle tradizioni della dieta mediterranea;
 - h) prevede eventuali meccanismi di premialità nell'attribuzione di finanziamenti a soggetti pubblici o privati che concorrano ad attivare gli strumenti attuativi di questa legge;
 - i) valorizza il patrimonio storico, culturale e paesaggistico legato al modello sociale sviluppatosi intorno allo stile alimentare della dieta mediterranea;
 - j) collabora con i Comuni nell'individuare le produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni meritevoli di evidenza pubblica e nel promuoverne la protezione e la valorizzazione nelle forme previste dalla legge;
 - k) favorisce l'organizzazione di iniziative ed eventi per la fruizione dei prodotti stessi negli specifici contesti storico-culturali e paesaggistici dei territori da cui provengono;
 - l) valorizza il modello culturale derivato dagli aspetti immateriali della dieta mediterranea, in particolare le sue tipiche relazioni sociali, consuetudini e ritualità conviviali e ne riconosce il valore quale strumento di consolidamento della coesione sociale;
 - m) istituisce il premio annuale denominato "La dieta mediterranea: ben oltre il cibo", aperto a soggetti pubblici e privati che si siano distinti nella promozione degli stili di vita e del patrimonio socio-culturale e scientifico legato alla dieta mediterranea;
 - n) promuove relazioni economiche, istituzionali, culturali e scientifiche di scala interregionale e internazionale con altre comunità interessate alla diffusione della dieta mediterranea.

Art. 3

(Strumenti di programmazione degli interventi)

1. Gli interventi elencati nell'articolo 2 sono previsti prioritariamente nei piani e programmi generali o settoriali definiti dalla legislazione re-

gionale nelle materie della produzione e distribuzione agroalimentare, della tutela ambientale, della cultura, della promozione turistica, dell'istruzione, della ricerca scientifica e della tutela della salute.

2. La Giunta regionale, tenuto conto della pianificazione indicata al comma 1, sentito il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea previsto dall'articolo 4, approva annualmente il programma attuativo di questa legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, previo parere della competente Commissione assembleare.

3. Il programma contiene l'elenco degli interventi che si intende realizzare direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, il riparto delle risorse fra gli interventi, l'indicazione dei criteri e delle modalità di attuazione.

4. Nell'individuazione dei soggetti collaboratori si prevedono criteri di premialità a favore di quelli che hanno già maturato almeno tre anni di provata e documentata esperienza nella valorizzazione e promozione del modello alimentare, culturale, sociale ed economico legato alla dieta mediterranea.

Art. 4

(Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante dell'Azienda sanitaria unica regionale Marche con specifiche competenze in materia di prevenzione;
- c) un rappresentante designato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- d) un rappresentante designato da ogni Università con sede nelle Marche, esperto nelle materie inerenti questa legge;
- e) un rappresentante dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM);
- f) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al registro regionale istituito con l'articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2009, n. 14 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti);

g) due rappresentanti dei Comuni che aderiscono alla rete prevista all'articolo 5, designati dagli stessi.

3. Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati a partecipare, su proposta del Presidente o dei due terzi dei componenti, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati nonché esperti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione relative alla filiera agroalimentare.

4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Il Comitato, quale organo di consulenza della Giunta regionale, svolge funzioni propositive, di monitoraggio degli interventi previsti da questa legge e di indirizzo nell'organizzazione del premio previsto alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2.

6. Il Comitato opera secondo modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale.

7. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori è a titolo gratuito.

Art. 5

(Rete regionale)

1. La Regione costituisce una rete regionale cui possono aderire soggetti pubblici e privati, operanti nei settori elencati al comma 1 dell'articolo 3, già attivi nella diffusione del modello alimentare, culturale, sociale ed economico legato alla dieta mediterranea, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e agevolare le relazioni operative fra i soggetti aderenti.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, avvalendosi dei dati e delle informazioni prodotti dall'attività di monitoraggio del Comitato, prevista al comma 5 dell'articolo 4.

2. La relazione contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) attività formative ed informative avviate e realizzate, soggetti coinvolti nella gestione, tempi e bacini di utenza;
- b) livelli di diffusione dei prodotti inseriti nella ristorazione pubblica collettiva attraverso l'utilizzo dell'Indice di Adeguatezza Mediterranea;
- c) descrizione delle iniziative di sostegno alle filiere, con specificazione dei relativi impegni finanziari sostenuti dalla Regione;

d) attività realizzate dai soggetti aderenti alla rete indicata all'articolo 5.

3. La commissione assembleare, esaminata la relazione, elabora una eventuale proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa regionale contenente gli indirizzi per il successivo programma previsto all'articolo 3.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 15.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede mediante impiego di quota parte della somma iscritta nella Missione 20, Programma 1, Capitolo "Fondo di riserva per le spese impreviste", del bilancio di previsione 2017/2019.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. La Giunta regionale richiede le designazioni previste al comma 2 dell'articolo 4 entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

2. Le designazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Comitato è costituito se le designazioni consentono la nomina di almeno la maggioranza dei componenti, salvo successive integrazioni.

3. La Giunta regionale approva la deliberazione prevista al comma 6 dell'articolo 4 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto i requisiti di adesione e le modalità di gestione e funzionamento della rete prevista all'articolo 5.

